

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 25854 Anno 2019**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: TORNESI DANIELA RITA**

**Data Udiienza: 27/02/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il 27/02/1968 [REDACTED] nel procedimento [REDACTED]

c/

[REDACTED] TRIBUNALE DI NAPOLI il 11/03/2018

avverso l'ordinanza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

lette le conclusioni del P.G. dott.ssa M. De Masellis che ha chiesto il rigetto del ricorso

13

## RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata in data 27 settembre 2018 [redacted], costituitosi parte civile nel processo a carico di [redacted] per il reato di tentato omicidio aggravato commesso in suo danno, chiedeva la correzione del dispositivo della sentenza del 17 luglio 2018 con la quale la Corte di appello di Napoli condannava il predetto imputato a rifondergli le spese processuali, liquidate in euro 900. Sosteneva che, essendo il Pagano ammesso al gratuito patrocinio, tale somma avrebbe dovuto essere anticipata da parte dell'erario.

2. Con provvedimento del 4 ottobre 2018 la Corte di appello di Napoli rigettava la predetta istanza rilevando la correttezza della statuizione impugnata alla stregua del disposto di cui all'art. 107 lett. f) d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.

3. [redacted] ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento deducendo l'erronea e/o inosservanza di legge in relazione agli artt. 107 e 110 d.P.R. n. 115/2002 e richiama, a sostegno di tale assunto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tal senso (Sez. 2, n. 37695 del 4 giugno 2014).

4. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, nella requisitoria scritta depositata in data 4 febbraio 2019, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato non presenta i vizi di legittimità dedotti in quanto correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che l'art. 107, comma 1, lett.f) d.P.R. n. 115 del 2002, nel riferirsi "all'onorario e spese degli avvocati" contempla esclusivamente gli avvocati officiati della difesa del soggetto ammesso al gratuito patrocinio.

Tale interpretazione è avallata anche dal tenore dell'art. 74 del predetto d.P.R. che, in ossequio all'art. 24 Cost., stabilisce che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile,

tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Da tale normativa si evince chiaramente che lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza in quanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa (Sez. F. n. 48907 del 30/08/2016, Rv. 268211; Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008, Rv. 242026).

Non può essere pertanto condivisa l'affermazione di segno contrario contenuta nella sentenza della Suprema Corte n. 37695 del 4 giugno 2014 richiamata dal ricorrente la quale non reca peraltro una specifica motivazione in punto di diritto su tale questione.


3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 27 febbraio 2019

Il Consigliere estensore

Daniela Rita Tornesi



Il Presidente

Giacomo Fumu



----- 